

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3201-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 luglio 2021 (v. stampato Senato n. 2267)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DRAGHI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

(BONETTI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(ORLANDO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 luglio 2021*

(Relatrice: **NOJA**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), VI (Finanze), XI (Lavoro pubblico e privato) e della Commissione per le questioni regionali. La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 22 luglio 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso del Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3201.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3201 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 9 articoli, per un totale di 19 commi e da un allegato, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, di un solo comma; esso, sulla base del titolo e del preambolo, è riconducibile alla finalità di riconoscere, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, un « assegno temporaneo per figli minori »; è inoltre presente un'ulteriore disposizione (l'articolo 7) concernente il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 indica tra i requisiti per l'accesso all'assegno temporaneo avere figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti; al riguardo la circolare attuativa dell'INPS n. 93 del 30 giugno 2021 specifica che si ha diritto all'assegno solo nel caso di convivenza con il minore, requisito non esplicitamente previsto dalla disposizione;

il provvedimento, nel testo originario presentato al Senato non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3201, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori;

evidenziato come il decreto-legge preveda, in sintesi, l'erogazione su base mensile di un assegno temporaneo per figli minori per il semestre luglio-dicembre 2021, per i nuclei familiari che non abbiano già diritto all'assegno per il nucleo familiare;

segnalato come il decreto-legge sia stato emanato in considerazione della necessità di introdurre, in via temporanea e in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, misure immediate volte a sostenere la genitorialità e a favorire la natalità;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile ad alcuni ambiti attribuiti alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *l*), della Costituzione, e «sistema tributario e contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *e*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3201, di conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, approvato dal Senato della Repubblica;

considerato che il decreto-legge, all'articolo 1, introduce, nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, e comunque fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni per il nucleo familiare;

osservato che l'articolo 4 dispone il riconoscimento del diritto all'assegno temporaneo anche in caso di percezione del Reddito di cittadinanza e di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali, nonché disciplina le modalità del calcolo dell'importo dell'assegno da erogare ai percettori del Reddito di cittadinanza;

rilevato che l'articolo 5 prevede un aumento temporaneo dell'importo degli assegni per il nucleo familiare riconosciuti a legislazione vigente;

osservato che l'articolo 7 reca disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa per il 2021 relativi ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, stabilendo, a seguito dell'attività di monitoraggio, la rideterminazione, in riduzione, del limite relativo ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e la corrispondente ridefinizione, in aumento, di quello relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 3201 di conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 7 luglio 2021;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale, « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il coordinamento della misura stabilita dal provvedimento con altre eventuali misure di sostegno decise dagli enti territoriali e di far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0151850